DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Contraffazione

Le azioni penali per combattere il fenomeno

Milano 29 maggio 2013

Allarme sociale

La contraffazione è un delitto che crea particolare allarme sociale per i seguenti motivi:

- ☐ Grave pregiudizio economico arrecato ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano la legge derivante dalla concorrenza sleale.
- ☐ Grave pregiudizio arrecato alla buona fede, alla salute e alla sicurezza dei consumatori.

Le misure penali

- □ La responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati (D.Lgs. n. 231/2008).
- ☐ La confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.).
- □ La distruzione della merce con provvedimento amministrativo emesso dall'autorità doganale entro tre mesi dal sequestro probatorio (art. 4 comma 80 L.350/03)

La responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati

La contraffazione è uno dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministartivi derivanti da reato prevista dagli art. D. Lgs. n. 231/2001

I presupposti per l'applicazione della responsabilità de qua sono:

- □ il reato deve essere commesso dai soggetti indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 (persone che rivestono, anche di fatto funzioni di *rappresentanza*, di *amministrazione* o di *direzione dell'ente* o da persone *sottoposte alla loro direzione o vigilanza*)
- □ il reato deve rientrare tra quelli indicati dagli artt. dal 24 a 25 undecies (reato presupposto).
- □il reato deve essere commesso <u>nell'interesse o a vantaggio</u> dell'ente.





Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

L' art. 9 del	D. Lgs. n. 231/2001	elenca le sanzioni	per gli illeciti	amministrativi	dipendenti
da reato:					

- ☐ Sanzione pecuniaria (art. 10).
- ☐ Sanzioni interdittive (art. 9).
- ☐ Confisca anche nella forma per equivalente (art. 19).
- □ Pubblicazione della sentenza (art. 76).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate come misura cautelare (art 45) in presenza di gravi indizi di colpevolezza e reiterazione del reato.





La confisca per equivalente

La confisca per equivalente, prevista dall' art. 322 ter del c.p., è una misura ablativa a carattere sanzionatorio che ha per oggetto quei beni che sono nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato senza la necessità di dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il delitto e le res confiscate.

I presupposti per l'applicazione della confisca per equivalente sono:

- □ Configurazione nei confronti della persona indagata di uno dei reati per i quali è ammessa la confisca (reato presupposto).
- Mancato rinvenimento del prezzo o del profitto del reato nel compendio patrimoniale del reo.
- □ I beni devono essere nella disponibilità del reo.



La confisca ordinaria

La confisca ordinaria, prevista dall' art. 240 del c.p., è una misura di sicurezza patrimoniale che consente di espropriare a favore dello Stato tutte le *res* che costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto del reato, nonché di quelle che sono di per sé criminose al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati.

- 1. Prezzo = il compenso per la commissione del delitto.
- 2. Profitto = il vantaggio economico.
- 3. Prodotto = il risultato del delitto.





Le sorti delle merci contraffatte

Le merci contraffatte devono essere distrutte o messe fuori dai circuiti commerciali (donazione ai fini umanitari), non essendo possibile alcuna sanatoria amministrativa (rimozione dei segni distintivi falsi).

L' <u>art. 4 comma 80 L. 350/03</u> consente all'autorità doganale di procedere con provvedimento amministrativo alla distruzione della merce entro tre mesi dal sequestro probatorio sentita l'autorità giudiziaria e previa acquisizione di campioni ai fini probatori.





I reati da contestare

Art. 473 del c.p. = contraffazione, alterazione o uso (anche di brevetti) di segni distintivi di opere d'ingegno o di prodotti industriali.

Art. 474 del c.p. = introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 474 bis = confisca per equivalente sui beni del reo.

Art. 517 del c.p. = messa in circolazione e vendita prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517 ter = punibilità delle merci usrpative.

Art. 648 del c.p. = ricettazione.

Problematiche giurisprudenziali

- □ La merce contraffatta vincolata al regime doganale del transito può essere oggetto di denuncia penale ?
- ☐ L'acquisto di merce contraffatta da un soggetto privato costituisce reato o illecito amministrativo?
- ☐ L'apposizione sulla merce di un marchio senza l'indicazione del paese di origine costituisce reato o illecito amministrativo ?
- □ La tutela del diritto di proprietà intellettuale si applica agli accessori e ai pezzi di ricambio ?

GRAZIE PER

L'ATTENZIONE E L'INTERESSE

MANIFESTATI ALLA TEMATICA TRATTATA

Petito Michele Resp. del Servizio Rapporti con l'Autorità Giudiziaria - Dir. Reg. per la Lomb.-

